

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste  
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 1950

(81<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPÀ

INDI

del Vice Presidente CORBELLINI

E INDI

del Presidente CAPPÀ

### I N D I C E

#### Disegni di legge:

(Discussione)

« Concessione di un nuovo termine per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato di Genova-Sampierdarena della zona compresa tra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi e per il godimento delle agevolazioni fiscali » (N. 1407) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag.	833
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .		833

(Discussione e approvazione)

« Provvedimenti per gli appartenenti alla disciolta milizia nazionale portuaria » (N. 1379) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	828,	830
MASTINO, <i>relatore</i> . . . . .		825
FERRARI . . . . .	826,	830 831
TAMBRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i> . . . . .	826,	828, 830

TISSI . . . . .	Pag.	827
TOMMASINI . . . . .	828,	829, 830, 831
PANETTI . . . . .		830, 831

« Assegnazione di un nuovo termine per l'efficacia delle agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Parma, previsto dall'articolo 11 del regio decreto-legge 13 settembre 1938, n. 1777 » (N. 1408) (Approvato dalla Camera dei deputati):

FERRARI, <i>relatore</i> . . . . .	832
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	832

« Autorizzazione della spesa di lire dieci milioni occorrenti per la costruzione di sepolcri per il maresciallo d'Italia Enrico Caviglia e per i generali Maurizio e Ferrante Gonzaga del Vodice » (N. 1402) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	833,	834
FERRARI . . . . .		834
TOMMASINI . . . . .		834

« Modificazioni alla legge 24 giugno 1929, n. 1137 » (N. 1406) (Approvato dalla Camera dei deputati):

ROMANO Domenico, <i>relatore</i> . . . . .	835,	836, 837
BUIZZA . . . . .		836
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	836,	837, 838
CAPPELLINI . . . . .		837

(Seguito della discussione e rimessione all'esame dell'Assemblea)

« Modifica dell'articolo 11 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, e dell'articolo 29 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3283, concernenti provvedimenti in materia di tasse di circolazione » (N. 1377):

PRESIDENTE . . . . .	824,	825
FERRARI . . . . .		824
TOMMASINI . . . . .		825

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Cappa, Cappellini, Ceschi, Corbellini, Ferrari, Focaccia, Franza, Genco, Mancini, Martini, Mastino, Meacci, Panetti, Priolo, Raja, Ricci Mosè, Romano Domenico, Sanmartino, Tissi, Tommasini, Toselli, Troiano, Voccoli.

Sono presenti altresì il senatore Battista, Sottosegretario di Stato per i trasporti, l'onorevole Tambroni, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile e l'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Assiste inoltre, a termini dell'articolo 25 del Regolamento, il senatore Lodato.

GENCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

**Seguito della discussione e rimessione all'esame dell'Assemblea del disegno di legge di iniziativa del senatore Lodato: « Modifica dell'articolo 11 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, e dell'articolo 29 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3283, concernenti provvedimenti in materia di tasse di circolazione » (N. 1377).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Lodato: « Modifica dell'articolo 11 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, e dell'articolo 29 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3283, concernenti provvedimenti in materia di tasse di circolazione ».

Faccio presente che, da parte del senatore Ferrari e di altri membri dell'opposizione, è stata presentata una domanda di rimessione del disegno di legge all'esame dell'Assemblea, a norma dell'articolo 26, comma primo, del Regolamento.

Non posso non rilevare, però, che questo disegno di legge è molto atteso dalle categorie interessate e riguarda un problema delicatissimo, quello del trasporto dei lavoratori da un luogo all'altro. I colleghi sanno che il disegno di legge è stato elaborato dal senatore Lodato e concordato con il Ministero dei trasporti, il Ministero delle finanze e il Ministero dell'in-

terno per le parti di loro rispettiva competenza. Il collega Ferrari e gli altri colleghi dell'opposizione vorrebbero togliere la facoltà che è data al Ministero dell'interno di subordinare alla sua autorizzazione l'effettuazione dei trasporti di lavoratori. Ora io vorrei permettermi di sottoporre all'onorevole Ferrari alcune considerazioni. La facoltà che nel disegno di legge attuale è attribuita al Ministero dell'interno non è una facoltà nuova perchè essa sussisteva già. Non è perciò una novità che il collega Lodato è venuto a stabilire, non è una novità che noi verremmo a introdurre nella legislazione attuale, quella di dare al Ministero dell'interno la facoltà di controllare la concessione dei permessi provvisori per il trasporto di gruppi di lavoratori. Questa facoltà di controllo è una misura e una soluzione di interesse pubblico, cioè fatta nell'interesse di tutti, che vige da parecchio tempo nella legislazione. È una garanzia, onorevole Ferrari, e domani questa stessa facoltà potrebbe essere giovevole proprio ai partiti di sinistra e alla tutela della Repubblica e delle sue libertà, quando, attraverso di essa, possano essere non consentiti certi pericolosi trasporti che, purtroppo, non sarebbero tentati per la prima volta, perchè, come ella sa, onorevole Ferrari, essi furono già tentati ed attuati nel 1918, nel 1919 e nel 1920. Io vorrei perciò pregare il collega Ferrari di non insistere nella sua richiesta in modo da non rinviare l'approvazione di questo provvedimento, che è stato fatto proprio nell'interesse di vaste categorie di lavoratori.

FERRARI. Non posso purtroppo aderire alla richiesta del Presidente. È proprio perchè non c'è una innovazione rispetto allo stato attuale delle cose, che noi ci opponiamo. Una innovazione si è avuta, con la legge del 1949: con questo disegno di legge le disposizioni della legge del 1949 vengono riconosciute in pieno ed anzi ribadite. È proprio per questo che noi non intendiamo che una cosa di tale importanza resti qui nella nostra Commissione, ma intendiamo che venga discussa e conosciuta da tutta l'Assemblea e, attraverso l'Assemblea, anche dal Paese.

Non comprendiamo le ragioni di un intervento del Ministero dell'interno per autorizzare il trasporto di pacifici e liberi lavoratori.

Noi intendiamo che si torni alle vecchie disposizioni che riguardavano soltanto la condizione di sicurezza dei mezzi di trasporto: noi chiediamo, cioè, che tutto sia rimesso al Ministero dei trasporti attraverso i suoi ispettorati. Il precedente disegno di legge proposto dal collega Lodato era formulato in modo che poteva anche essere preso in considerazione, ma nell'attuale disegno di legge, proprio in merito all'intervento del Ministero dell'interno, sono state introdotte disposizioni che noi non possiamo accettare e che dobbiamo far conoscere a tutti i membri dell'Assemblea, disposizioni che implicano perfino l'applicazione di pene ed ammende. Tutto questo noi non possiamo assolutamente accettare: di qui le ragioni della nostra opposizione e della nostra richiesta di rimessione del disegno di legge all'esame dell'Assemblea.

**TOMMASINI.** Sono contrario alla proposta e alla richiesta del collega Ferrari per due ragioni. Prima di tutto, in linea pregiudiziale, ritengo che, poichè le Commissioni sono costituite dalla rappresentanza proporzionale del Senato, vale a dire che riflettono la fisionomia politica dei vari partiti del Senato, così, per affinità, si deve considerare comune alle Commissioni il Regolamento d'Aula del Senato, e, poichè il Regolamento d'Aula del Senato prescrive che le domande presentate collegialmente siano firmate da tutti i presentatori e che si possa procedere per la validità della domanda all'appello dei firmatari, domando che la validità della richiesta che è stata presentata sia subordinata alla presenza dei firmatari stessi. Se qualche firmatario non risultasse presente, chiedo che venga respinta. In secondo luogo, entrando nel merito, sostengo che la legge debba essere approvata così com'è, perchè qualunque sia il Ministro dell'interno, sia oggi Scelba o sia domani Terracini o sia dopodomani Franza (e ho citato i tre estremi), per me è non solo utile ma necessario che il Ministro dell'interno abbia certe determinate facoltà, quali quelle previste dal disegno di legge d'iniziativa del senatore Lodato.

Fatti anche recenti, come la repentina mobilitazione autocarrata di duemila operai della F.I.A.T. a Torino, mostrano quanto sarebbe illogico togliere al Ministero dell'interno le facoltà accordategli attualmente e confermategli

nel disegno di legge. Per queste ragioni, e in applicazione del Regolamento d'Aula del Senato alla nostra Commissione permanente, sono contrario alla proposta dell'onorevole Ferrari.

**PRESIDENTE.** Onorevole Tommasini, non è questione di essere contrari o favorevoli ad una proposta. Il Presidente, infatti, non può mettere in votazione la richiesta del collega Ferrari, perchè proprio il Regolamento non lo consente, nel senso che il Regolamento, all'articolo 26, dà diritto ad un quinto dei componenti della Commissione di chiedere la remissione all'Assemblea di qualunque disegno di legge deferito in sede deliberante alla Commissione stessa.

Poichè l'onorevole Ferrari insiste, non posso far altro che rinviare il disegno di legge all'esame dell'Assemblea. S'intende perciò che lo esame di questo disegno di legge proseguirà nella nostra Commissione in sede referente.

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Provvedimenti per gli appartenenti alla disciolta milizia nazionale portuaria » (N. 1379)**

*(Approvato dalla Camera dei deputati).*

**PRESIDENTE.** Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per gli appartenenti alla disciolta milizia nazionale portuaria ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mastino.

**MASTINO, relatore.** Il disegno di legge offerto al nostro esame tende a ristabilire una posizione di equilibrio tra i già appartenenti alla milizia portuaria e quelli appartenenti alle varie altre milizie volontarie. La milizia volontaria per la sicurezza nazionale fu sciolta, ma nel relativo provvedimento legislativo vennero stabilite delle distinzioni relative alla milizia ferroviaria, alla postelegrafonica, alla stradale ed anche a quella portuaria. Per la stradale e per la portuaria era specificamente stabilita la possibilità del passaggio dei già appartenenti alle milizie stesse al Corpo dei carabinieri. Con successive disposizioni, e precisamente con decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, questa possibilità di passaggio venne

revocata e, mentre si provvede al trattamento da fare agli appartenenti alla già milizia della strada, si omise di provvedere nei confronti della milizia portuaria. Il disegno di legge attuale tende a ristabilire — come già ho detto — l'equilibrio, in quanto la milizia stradale, la milizia ferroviaria, la milizia postelegrafonica avrebbero un trattamento regolato, prescritto con norme fisse, mentre la milizia portuaria non ne avrebbe alcuno. Posta la questione sotto questo punto di vista, vale a dire sotto un punto di vista di giusto equilibrio, io do parere favorevole all'approvazione del disegno di legge in questione.

Relativamente a questo disegno di legge è anche opportuno soggiungere che è stato presentato qualche emendamento. Ne parlerà, penso, in modo particolare, l'onorevole Tommasini; ad ogni modo, io credo doveroso accennarvi. Uno dei due emendamenti è soprattutto basato sul fatto che precedenti disposizioni di legge stabiliscono per il trattamento di quiescenza che venga considerato nel periodo di servizio prestato e precisamente nei venti anni necessari per il trattamento di quiescenza, anche quello passato come periodo di studio. Ad esempio, è stabilito che il periodo necessario per conseguire la laurea venga computato integralmente agli effetti della pensione tanto per quelli che appartennero agli ufficiali del Genio e che quindi fecero il corso di ingegneria, come per quelli che appartennero ai Corpi medici e che fecero un corso di studi medici. In base a queste premesse l'emendamento proposto dall'onorevole Tommasini tende a far sì che anche quelli che non abbiano per venti anni prestato servizio nella milizia portuaria, quando ai venti anni possano arrivare tenendo conto degli anni che ebbero a frequentare l'Università, abbiano diritto a vedere questo periodo computato al fine del raggiungimento dei venti anni di servizio. Il principio mi sembra giusto.

Indipendentemente da questo emendamento ne è stato presentato anche un altro, suggerito dalla Corte dei conti. In base a quest'altro emendamento, gli assegni dovrebbero essere considerati interamente ai fini del computo del trattamento di quiescenza, in quanto questo è il concetto informatore che avrebbe ispirato gli estensori del progetto. In definitiva, concludendo, ritengo che ragioni di giustizia siano a favore dell'approvazione di questo disegno di legge.

FERRARI. Io non sono del parere dell'egregio relatore. Mi pare che questo disegno di legge faccia parte di quel complesso di provvedimenti, che ha preso e sta prendendo il Governo, tendenti a favorire tutte queste strutture, basate su un concetto di milizia che dovrebbe ormai appartenere al passato, e di conseguenza anche gli appartenenti a queste ex milizie. Credo anche che vi sia stata qualche osservazione in proposito da parte del Consiglio di Stato. E quanto dico ha maggiore risalto se si fa un confronto con il trattamento riservato agli esonerati politici dell'altra parte, ai perseguitati politici, dei quali molti non sono ancora riusciti ad avere una sistemazione, sia fossero stati in ruolo sia fossero stati fuori ruolo. Uno degli esempi più tipici è rappresentato dal disegno di legge presentato da Massini, da Terracini e da me, che riguarda i perseguitati politici dell'Amministrazione ferroviaria.

Ora, per queste ragioni — e credo di poter esprimere anche il pensiero dei miei compagni di Gruppo — voterò contro il disegno di legge.

TAMBRONI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Desidero far presente alla Commissione, e in particolare al senatore Ferrarri, che l'atteggiamento del suo Gruppo sorprende il Governo, in quanto alla Camera dei deputati vi è stata l'unanimità su questo disegno di legge, poichè, in effetti, sollecitazioni sono venute proprio dai settori dell'opposizione e si tratta di sollecitazioni giuste, in quanto il Governo ripara col presente disegno di legge ad una infinita serie di lungaggini burocratiche, che hanno impedito di togliere da uno stato di gravissima miseria le famiglie degli ex appartenenti alla disciolta milizia portuaria.

Questa è la realtà. Non bisogna dimenticare sul terreno giuridico, che coloro i quali appartenevano alla disciolta milizia portuaria avevano fatto il loro ingresso nella stessa partecipando a regolari concorsi e muniti di una laurea o di un diploma. Ora, il Consiglio di Stato, che in proposito è stato sentito dal Governo, ha dovuto dare un parere decisamente favorevole, rilevando, in riferimento anche a quanto in proposito aveva rilevato l'Alto Commissario per la epurazione, che si trattava di una organizzazione a carattere tecnico e amministrativo la quale doveva essere senz'altro equiparata alle organizzazioni consimili, cui ha fatto riferimento il relatore senatore Mastino.

La milizia portuaria, costituita cinque anni prima della stradale, venne protetta, a differenza di altre milizie, da uno stato giuridico completo (questo mi permetto dire alla Commissione e mi pare un argomento rilevante; tutto il resto è argomento polemico), stato giuridico identico in tutto e per tutto a quello dell'Arma dei carabinieri, secondo la legge istitutiva 8 luglio 1929, n. 1336. Il relativo personale aveva diritto alla continuità dell'impiego nonchè al trattamento di quiescenza eguale a quello dell'Arma dei carabinieri.

Si precisa che beneficiranno del provvedimento in parola 1.268 unità. Debbo ripetere quello che ho detto all'inizio, che lo stato di miseria, in cui si trovano le famiglie dei collocati in congedo d'autorità, è talmente grave da poter essere considerato inumano. Giornalmente pervengono al Ministero sollecitazioni di sussidi che il Ministero non può dare perchè non ha fondi. Pregherei perciò vivamente la Commissione di voler approvare il disegno di legge così come è. Ho sentito parlare di un emendamento presentato dal senatore Tommasini. Personalmente sarei favorevole: però questo significherebbe che la legge dovrebbe tornare alla Camera ritardando di almeno sei mesi la sua entrata in vigore.

TISSI. Sono d'accordo con l'onorevole Ferrarri per quanto riguarda i perseguitati politici che ancora non trovano una giusta sistemazione. Però, per quanto riguarda questo problema particolare, dato che sono stati riammessi in servizio gli agenti delle altre milizie, mi sembra che si compie un'opera di giustizia approvando questo disegno di legge. Dichiaro perciò di essere favorevole.

Presidenza del Vice Presidente CORBELLINI

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione e votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il personale della milizia nazionale portuaria, disciolta col regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, che alla data dell'8 settem-

bre 1943 apparteneva ai ruoli organici del servizio permanente quali risultano dalla legge 8 luglio 1929, n. 1337, e successive modificazioni ed integrazioni, deve considerarsi regolarmente collocato in congedo d'autorità a decorrere dal 1° gennaio 1947.

Per coloro che alla data del 1° gennaio 1947:

a) erano ancora prigionieri od internati di guerra, il collocamento in congedo decorrerà dalla data di cessazione di tale posizione protratta del periodo di licenza loro spettante, secondo le disposizioni in vigore per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato;

b) erano nei territori italiani ancora occupati dalle truppe delle nazioni alleate e non restituiti al Governo italiano, il collocamento in congedo decorrerà dal giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo la restituzione di tali territori al Governo italiano;

c) erano nei territori che non verranno restituiti all'Italia in base al trattato di pace, il collocamento in congedo decorrerà dal giorno successivo a quello in cui il detto trattato è entrato in vigore.

(È approvato).

#### Art. 2.

Dalle date di applicazione del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, determinate ai sensi dell'articolo 3, alla data di collocamento in congedo, il personale di cui all'articolo precedente è considerato in servizio con le limitazioni di cui al successivo articolo 4.

Per il periodo suaccennato, valevole anche agli effetti del trattamento di quiescenza, al personale di cui sopra, salvo il trattamento più favorevole cui abbiano diritto in base alle disposizioni sui prigionieri ed internati di guerra, è concesso il trattamento economico come appresso modificato:

a) metà degli assegni per coloro che, alla data di applicazione del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, nei vari territori, abbiano prestato dieci o più anni di servizio;

b) un terzo degli assegni per coloro che alla data suaccennata abbiano prestato meno di dieci anni di servizio.

Gli assegni da considerare ai fini dell'applicazione del comma precedente sono:

1° stipendio o paga;

2° aggiunta di famiglia, sino al 30 settembre 1945;

3° assegno temporaneo di guerra, sino al 15 agosto 1944;

4° integrazione temporanea, sino al 30 settembre 1945;

5° aumento integrazione temporanea, a decorrere dal 16 agosto 1944 e sino al 30 settembre 1945;

6° indennità di carovita, con decorrenza dal 1° ottobre 1945.

Coloro che nel periodo suaccennato abbiano prestato servizio presso Amministrazioni statali non godranno del trattamento economico previsto dal presente articolo durante il periodo del servizio stesso.

TOMMASINI. Secondo quanto ha già annunciato il relatore, vorrei presentare un emendamento. A quanto mi viene riferito, l'ufficio pensioni militari della Corte dei conti consiglia di emendare l'articolo 2 nel senso di chiarire che gli assegni di cui al suddetto articolo devono considerarsi integrali ai fini del computo del trattamento di quiescenza, come era in effetti il concetto informatore che ha guidato gli estensori del progetto. Pertanto, dopo il numero 6° dell'articolo dovrebbe dirsi: « Tuttavia tali assegni si debbono considerare integrali ai fini del computo del trattamento di quiescenza ». Ora, noi sappiamo che cosa vuol dire un rilievo della Corte dei conti, e, se la Corte dei conti suggerisce questo emendamento, non sembra a me che possa trascurarsi.

Mi sovviene l'osservazione del Sottosegretario: è vero che il disegno di legge, se dovesse subire anche il più piccolo emendamento, dovrebbe tornare alla Camera dei deputati, dove, data l'imminenza delle vacanze, non potrebbe certo essere discusso e approvato con celerità, ma questo ritardo non mi preoccupa affatto, quando debbo pensare che avviene per evitare che la legge debba poi subire una stasi nella sua applicazione pratica e per evitare, diversamente da come avviene in altre circostanze per i vari Ministeri, di presentare un nuovo provvedimento legislativo atto a chiarire questo provvedimento legislativo che stiamo ora discutendo. D'altra parte si deve rilevare che questo disegno di legge è stato presentato alla Camera il 15 febbraio 1950, cioè quasi un anno

fa. Il renderlo perfetto costituzionalmente, operante, renderlo cioè sicuro nella sua applicazione, mi sembra un motivo sufficiente per giustificare un ritardo, tanto più che ancora altri rilievi giustificatissimi io credo debbano farsi a proposito dell'articolo 6.

TAMBRONI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Vorrei pregare l'onorevole Tommasini, poichè si tratta in definitiva di un emendamento interpretativo, di travasarne il contenuto in un ordine del giorno, che la Commissione potrà approvare e che il Governo accetterà, di modo che la Corte dei conti ne debba tener conto quando dovrà fare i calcoli.

TOMMASINI. Non ho nulla in contrario ad accettare la richiesta dell'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Restando d'intesa che, dopo la votazione degli articoli, verrà discusso e votato l'ordine del giorno che presenterà l'onorevole Tommasini, pongo ora in votazione l'articolo 2 del disegno di legge che è stato già letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

### Art. 3.

Le date di applicazione del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, di cui al precedente articolo, sono:

1° quella del 1° gennaio 1944 per coloro che, essendo in servizio permanente al 31 dicembre 1943, non hanno chiesto oppure non hanno ottenuto il passaggio nell'Arma dei carabinieri in base al disposto dell'articolo 15 del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, numero 16-B;

2° quella in cui ha cessato dal servizio presso l'Arma dei carabinieri il personale della disciolta milizia che si è avvalso del disposto dell'articolo 15 del regio decreto-legge 6 dicembre n. 1943, 16-B;

3° quella della notifica, da parte della Commissione alleata di controllo, della raccolta ufficiale dei provvedimenti emanati dal governo italiano dall'8 settembre 1943 all'8 luglio 1944, al prefetto della Provincia, ancora soggetta al Governo militare alleato, nella quale aveva sede il reparto di appartenenza del personale per prestare effettivo servizio;

4° quella di restituzione al Governo italiano del territorio nel quale aveva sede il reparto presso cui il personale era assegnato per prestare effettivo servizio.

(È approvato).

Art. 4.

Il trattamento economico previsto dal precedente articolo 2 va riferito alla posizione dei singoli appartenenti alla disciolta milizia nazionale portuaria alla data dell'8 settembre 1943, intendendosi, peraltro, cessate da tale data lo svolgimento della carriera e delle rafferme.

(È approvato).

Art. 5.

All'atto della liquidazione degli assegni da corrisondersi a termini del precedente articolo 2, verranno recuperate le somme che il personale avesse percepito a titolo di anticipazione varie, nonchè le somme di cui lo stesso fosse eventualmente debitore per residuo debito per cessione sullo stipendio o sulla paga, oppure per altro titolo verso l'Amministrazione dello Stato.

(È approvato).

Art. 6.

A favore del personale collocato in congedo a norme della presente legge e che non sia stato entro il 30 giugno 1949 inquadrato nei ruoli civili o militari dell'Amministrazione dello Stato, viene computato un aumento di cinque anni sul servizio prestato, tanto agli effetti del raggiungimento del periodo minimo necessario per acquistare diritto a pensione, quanto ai fini della liquidazione della pensione.

Al personale suaccennato che non abbia raggiunto, anche tenendo conto della maggiorazione di cui al precedente comma, il minimo di servizio necessario alla liquidazione della pensione, è corrisposta una indennità una volta tanto pari a tante mensilità dell'ultimo stipendio o paga e degli altri assegni pensionabili, quanti sono gli anni di servizio prestati, aumentati di cinque anni.

TOMMASINI. Nonostante la raccomandazione del Sottosegretario, mi permetto di insistere, all'articolo 6, con un altro emendamento,

ispirato alle più pure ragioni di giustizia. Ha detto prima l'onorevole Ferrari che egli ha la impressione che sia intervenuto il Consiglio di Stato con un suo parere. Mi permetto di togliere questo dubbio all'onorevole Ferrari. Nella relazione presentata dal Governo alla Camera dei deputati sta scritto che « il Consiglio di Stato, all'uopo interessato dai Ministeri della marina mercantile e dei lavori pubblici, si pronunciò in sede consultiva con voto 8 ottobre 1946, della Sezione seconda, sulla posizione del personale della disciolta milizia della strada e con voto 26 novembre 1946, della Sezione terza, sulla posizione del personale della disciolta milizia portuaria. Con questo secondo voto il Consiglio di Stato si richiamò alle conclusioni ed ai suggerimenti espressi col primo, nel quale si rileva come " sotto il profilo rigorosamente giuridico lo scioglimento della milizia nazionale della strada — disposto con regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B — abbia comportato l'immediato collocamento in congedo del personale che vi apparteneva ", ma si soggiunge pure che " in considerazione dell'iniquità di tale conseguenza e della sperequazione che si determina rispetto al trattamento fatto al personale di altre milizie speciali ritiene che si renda necessario provvedere al più presto a sistemare con esplicite norme legislative la situazione del personale già in servizio permanente, secondo i seguenti criteri " », e, a questo punto, nella relazione si enumerano i criteri che dovrebbero essere seguiti.

Ora, abbiamo il caso di alcuni elementi forniti di titolo di studio e assunti con un bando di concorso che prescriveva, o la laurea come titolo di studio oppure il titolo di capitano di lungo corso con quattro anni di navigazione che viene riconosciuto come titolo anche agli effetti di pensione. (A tale effetto, viceversa, la laurea non viene riconosciuta). Ora sappiamo che abbiamo delle determinate specialità di ufficiali del genio e della sanità che vengono nominati subordinatamente al conseguimento della laurea richiesta: per costoro è concesso di conteggiare agli effetti della anzianità il periodo di laurea. Gli ingegneri presenti in questa Commissione sanno che questa norma, sancita una volta per tutti i laureati, fu poi soppressa, ma non fu soppressa per gli ufficiali del genio. Ora, se voi tenete conto del concetto equitativo che deve

avere la legge, non potrete fare a meno di accogliere il mio emendamento, perchè dovete pensare che ci sarebbero tre soli ufficiali (sui 1.268 elementi che beneficavano del provvedimento) che verrebbero esclusi da questo beneficio. Questi tre ufficiali per pochi mesi non raggiungerebbero il periodo minimo di servizio di venti anni e ciò perchè lo scioglimento della milizia portuaria è avvenuto prima dell'emanazione della disposizione che regola il collocamento a riposo delle altre Armi, secondo la quale gli anni di studio per il conseguimento della laurea devono essere computati ai fini della pensione.

Chiedo, perciò, che venga aggiunta all'articolo 6 una norma che sancisca il diritto di computare gli anni di studi universitari ai fini della pensione.

FERRARI. Vorrei dire che lo scopo e il difetto della legge, ai quali facevo cenno nella discussione generale, risultano evidenti proprio in questo articolo, in base al quale, a mio avviso, vengono concessi benefici che non sono giustificati, per lo meno benefici che non sono previsti e contemplati nelle altre leggi che riguardano altre categorie.

TAMBRONI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Non è così, perchè anzi questo articolo rimedia alla situazione, starei per dire di precarietà, della milizia portuaria nei confronti del trattamento fatto alle altre milizie; vi rimedia, anzi, in modo molto empirico, perchè, ai funzionari, specialmente ufficiali, che non abbiano raggiunto i cinque anni di servizio, cioè il minimo per la liquidazione, è corrisposta una indennità una volta tanto pari a tante mensilità dell'ultimo stipendio o paga e siccome il collocamento d'autorità in congedo è avvenuto nel 1943, gli onorevoli senatori facilmente intendono che lo stipendio goduto allora era al massimo di 1.600-2.000 lire per gli alti gradi degli ufficiali; per cui la liquidazione consisterà in una somma irrisoria. Dire perciò che si opera un trattamento di favore nei confronti di quello fatto alle altre milizie non è dire cosa esatta.

Quello che invece ha detto l'onorevole Tommasini, a proposito dei tre soli ufficiali che resterebbero esclusi dal beneficio della legge, è esattissimo, ma io penso che si potrebbe ovviare anche a questo con un ordine del giorno.

PANETTI. Vorrei fare una proposta che, evidentemente, non può però rientrare nel testo legislativo. So che il Ministero della marina mercantile aspira ad aumentare i quadri dei suoi impiegati. Non sarebbe possibile, giacchè si tratta di laureati che hanno già fatto pratica, trasferire coloro che resterebbero esclusi dal diritto a pensione al Ministero come impiegati?

PRESIDENTE. Questa proposta penso che potrebbe essere fatta, come raccomandazione, per risolvere la questione posta dall'onorevole Tommasini, in occasione della modificazione dell'ampliamento dei quadri del Ministero della marina mercantile.

TOMMASINI. Non è certamente nelle mie intenzioni di insabbiare la legge, bensì di rendere la legge perfetta nelle sue conseguenze per tutti indistintamente quelli che possono aver diritto a beneficiarne.

PRESIDENTE. Penso, onorevole Tommasini, che anche questa questione possa essere risolta con un ordine del giorno che tenga conto anche dell'osservazione fatta dal senatore Panetti, e che sarà indubbiamente accettata dal Governo, il quale si prenderà l'impegno di sistemare queste tre persone.

TOMMASINI. Sarei ben felice di accettare l'ordine del giorno del senatore Panetti, se con esso si risolvesse questo caso di giustizia.

PRESIDENTE. Prego perciò l'onorevole Panetti di formulare un ordine del giorno, che verrà discusso e votato dopo gli articoli. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 6 del disegno di legge di cui è già stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 7.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere di lire 45.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo numero 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.

(È approvato).

## Art. 8.

La liquidazione ed il pagamento degli assegni stabiliti dalla presente legge verranno effettuati dal Ministero della marina mercantile.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

## Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

TOMMASINI. Il primo ordine del giorno concernente l'articolo 2 e che assorbe l'emendamento che avevo presentato è stato da me così formulato: « La 7ª Commissione permanente del Senato, nell'approvare il disegno di legge: "Provvedimenti per gli appartenenti alla disciolta milizia nazionale portuaria" (Numero 1379), chiede che, ai fini del computo del trattamento di quiescenza, gli assegni di cui all'articolo 2 siano da considerarsi nella loro integrità ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo ordine del giorno dell'onorevole Tommasini, accettato dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PANETTI. Do lettura del secondo ordine del giorno. Esso è così formulato: « La 7ª Commissione permanente del Senato, nel discutere il disegno di legge: "Provvedimenti per gli appartenenti alla disciolta milizia nazionale portuaria" (N. 1379), considerato che il Ministero della marina mercantile ha in programma un ampliamento dei ruoli organici e che un esiguo numero di ufficiali della disciolta milizia nazionale portuaria assunti a seguito di pubblico concorso e dotati del diploma di laurea non potrà fruire del trattamento di quiescenza per mancato raggiungimento dei limiti minimi di servizio, fa voti perchè si consideri la possibilità di assumere detti ufficiali nei quadri del Ministero suddetto ».

FERRARI. Dichiaro di essere contrario a questo ordine del giorno del senatore Panetti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno testè letto dal senatore Panetti e accettato dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Presidenza del Presidente CAPPA

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Assegnazione di un nuovo termine per l'efficacia delle agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Parma, previsto dall'articolo 11 del regio decreto-legge 13 settembre 1938, n. 1777** » (N. 1408)  
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Assegnazione di un nuovo termine per l'efficacia delle agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Parma, previsto dall'articolo 11 del regio decreto-legge 13 settembre 1938, numero 1777 ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

*Articolo unico.*

Le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 11 del regio decreto-legge 13 settembre 1938, n. 1777, recante norme per l'esecuzione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Parma, hanno effetto fino al 31 ottobre 1952.

Le anzidette facilitazioni si estendono anche agli atti di trapasso a favore di enti e privati che provvedano alle costruzioni o alle ricostruzioni in luogo e vece del Comune in relazione ad apposite convenzioni aventi data certa e stipulate per l'esecuzione del piano medesimo.

Le imposte di registro ed ipotecarie eventualmente già percepite in misura normale durante il periodo decorrente dalla scadenza del termine fissato col regio decreto-legge 13 settembre 1938, n. 1777, per le agevolazioni sino all'entrata in vigore della presente legge, non sono restituibili.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrari, relatore su questo disegno di legge.

FERRARI, *relatore*. Non ho potuto documentarmi completamente sui disegni di legge e sui decreti precedenti a questo, comunque sommariamente posso dire che la cosa sta in questi termini: con decreto in data 13 settembre 1938, che poi è stato convertito, come è detto nella relazione presentata dal Governo davanti alla Camera, in legge del 1939, è stato approvato il piano regolatore di massima edilizio di ampliamento della città di Parma. Con tale decreto, mi pare con l'articolo 11, è stato fissato in dieci anni il periodo per godere dei benefici di carattere fiscale. Ora, successivamente, il comune di Parma ha ottenuto l'approvazione da parte del Ministero del piano particolareggiato o almeno di un lotto di piani particolareggiati della città, che riguarda precisamente il centro della città stessa. Per ragioni determinate dallo stato di guerra, il Comune non ha potuto usufruire delle condizioni di beneficio, in quanto le disposizioni e le intenzioni, che hanno determinato la richiesta del piano regolatore e del piano particolareggiato, e le disposizioni inerenti e derivanti da esse non hanno potuto avere effettuazione. Per questo è stata chiesta una proroga. Non ho i dati precisi, ma mi pare che tutto ciò sia riportato nella relazione ministeriale presentata alla Camera. Il Ministero, sulla richiesta di proroga, ha fatto un'indagine. Dall'indagine sono risultate legittime le ragioni prospettate dal Comune ed allora è stata concessa la proroga, in base però alla legge sull'urbanistica, che è la legge 17 agosto 1942, n. 1150. In base a questa legge la proroga non può andare oltre il 31 ottobre 1952, in quanto essa concede soltanto un periodo di dieci anni per l'uso delle facilitazioni previste dalla legge stessa. Ora il comune di Parma, nel chiedere la proroga, ha chiesto anche che i benefici vengano estesi ad enti e ditte che fanno acquisti e quindi per trapassi di proprietà, per costruzioni e ricostruzioni, in dipendenza del piano regolatore. Il Governo ha concesso questo e ciò risulta in modo specifico nel disegno di legge. Del resto, tutto ciò è in conformità di concessioni fatte per piani regolatori e per piani particolareggiati di altre città. Come relatore propongo alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge: soltanto vorrei far rilevare, anche in questo caso, come ho già fatto in precedenza

per altri disegni di legge analoghi, il dubbio che può sorgere in chi, alla periferia, dovrà prendere in esame la posizione determinata dal disegno di legge in merito all'esonero per 25 anni che è previsto dalla legge 2 luglio 1949. E a questo proposito vorrei una assicurazione da parte del Sottosegretario, in modo che non sorgano assolutamente dubbi a tutti gli effetti sulla applicazione della legge che noi abbiamo in esame. È la stessa questione che è sorta per Brindisi, per Modena e credo anche per Genova, che risorge in occasione di questo disegno di legge che riguarda Parma.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io non devo aggiungere niente a quello che ha detto il relatore che ha illustrato esaurientemente la portata di questa legge. Debbo soltanto chiarire il dubbio che egli ha affacciato alla fine della sua esposizione, esplicitamente dichiarando che non c'è bisogno, in questa legge, di fare alcun riferimento alla legge 2 luglio 1949, n. 408, giacché in questo articolo unico è esplicitamente detto che si parla delle agevolazioni tributarie previste dall'articolo 11 del decreto 13 dicembre 1938 relativo al piano regolatore di Parma. È evidente quindi che questo non esclude l'applicazione di altre norme contenute in altre leggi, nel caso specifico nella legge del 1949, ove queste norme siano applicabili con maggiore convenienza per gli interessati.

FERRARI, *relatore*. Sono pienamente tranquillo dopo queste dichiarazioni e ritengo di poter pregare la Commissione di approvare con la stessa tranquillità il disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto in votazione l'articolo unico, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: « Concessione di un nuovo termine per l'esecuzione del piano particolareggiato di Genova-Sampierdarena della zona compresa tra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi e per il godimento delle agevolazioni fiscali » (N. 1407) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Concessione di un nuovo termine per l'esecuzione del

piano regolatore particolareggiato di Genova-Sampierdarena della zona compresa tra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi e per il godimento delle agevolazioni fiscali ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Riferisco brevemente io stesso su questo disegno di legge. Secondo la relazione presentata dal Governo alla Camera dei deputati, la quale aggiunse successivamente un breve articolo 3, « con regio decreto-legge 4 ottobre 1934, numero 2138, fu approvato il piano regolatore particolareggiato edilizio Genova-Sampierdarena per la zona compresa tra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi, assegnandosi il termine di anni cinque, a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto, per la esecuzione del piano medesimo.

« Per tutte le costruzioni compiute, entro il predetto termine, sia da privati che dal Comune e suoi concessionari per l'attuazione del piano, il citato regio decreto-legge stabiliva, all'articolo 9, il beneficio dell'esenzione venticinquennale dall'imposta e dalle sovrimposte, comunale e provinciale, sui fabbricati.

« Con legge 11 dicembre 1939, n. 2063, il termine in parola venne prorogato fino a tutto il 6 novembre 1944, mentre fu stabilito che le costruzioni, di cui al citato articolo 9, avrebbero potuto fruire dell'esenzione venticinquennale anche se ultimate dopo il 6 novembre 1939, ma entro il 6 novembre 1944, ferma restando la decorrenza del venticinquennio dal 7 novembre 1939.

« Con domanda del 31 settembre 1944, trasmessa dalla prefettura di Genova al Ministero dei lavori pubblici della sedicente repubblica sociale in data 22 dicembre 1944 col n. 32584, il Comune interessato chiese tempestivamente la proroga del termine per l'attuazione del piano, nonchè la proroga dell'esenzione venticinquennale. Tale istanza non ebbe alcun seguito a causa dei noti avvenimenti politico-militari.

« Recentemente il Comune ha rinnovato la predetta richiesta, tendente ad ottenere la concessione di una proroga di dieci anni del termine di attuazione del piano, ed una dilazione di ugual periodo del termine per il godimento delle esenzioni fiscali e delle altre facilitazioni tributarie accordate con la sopracitata disposizione di legge. Tale proroga è necessaria al Comune per ultimare le espropriazioni ed i lavori che non è stato possibile compiere in tempo

utile a causa delle difficoltà finanziarie dell'Amministrazione comunale, delle disposizioni limitative dell'attività edilizia e delle demolizioni di fabbricati privati, nonchè della crisi degli alloggi e di tutte le altre difficoltà connesse con lo stato di guerra.

« Dall'istruttoria è risultato che le ragioni addotte dal Comune sono attendibili e, pertanto, è stato predisposto l'unito disegno di legge, mediante il quale — in considerazione che il termine di cui trattasi è già scaduto — viene assegnato un nuovo termine, sia per l'ultimazione dei lavori che per il godimento delle agevolazioni fiscali, ma limitatamente al 31 ottobre 1952, tenuto conto che, per l'articolo 42 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, l'efficacia dei piani regolatori approvati prima della entrata in vigore della legge medesima (31 ottobre 1942), non può estendersi oltre dieci anni da tale data ».

Questa è la relazione presentata dal Governo alla Camera dei deputati ed in base alla quale è stato approvato il disegno di legge.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Poichè la dizione del disegno di legge dà adito, e con maggior fondamento, agli stessi dubbi che sono stati espressi dal senatore Ferrari in merito al disegno di legge relativo al piano regolatore della città di Parma, se la Commissione ritiene che sia sufficiente una mia precisazione per evitare ogni controversia nell'applicazione della legge, sta bene; altrimenti debbo chiedere un rinvio per dare al disegno di legge una formulazione più esatta e precisa.

PRESIDENTE. Se nessuno si oppone resta stabilito che il disegno di legge viene rinviato ad una delle prossime sedute per dar modo al Governo di approntare un testo più preciso che non possa lasciar adito ad alcun dubbio.

(Così resta stabilito).

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Autorizzazione della spesa di lire dieci milioni occorrenti per la costruzione di sepolcri per il maresciallo d'Italia Enrico Caviglia e per i generali Maurizio e Ferrante Gonzaga del Vodice** » (N. 1402) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire dieci milioni occor-

renti per la costruzione di sepolcri per il maresciallo d'Italia Enrico Caviglia e per i generali Maurizio e Ferrante Gonzaga del Vodice ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Do lettura della relazione presentata su questo disegno di legge alla Camera dei deputati dal Governo. Essa così recita: « Ad onorare degnamente la memoria del maresciallo d'Italia Enrico Caviglia e dei generali Maurizio e Ferrante Gonzaga del Vodice, il cui fulgido eroismo e l'alta perizia militare sono oggi patrimonio intangibile della Patria, si ritiene opportuno provvedere, a carico dello Stato, alla costruzione di sepolcri che restino a testimonianza della gratitudine non peritura della Nazione.

« Tali opere, improntate ad austera semplicità, sorgeranno per il maresciallo Caviglia, sul Colle di San Donato in Finale Ligure, sua terra natia, e per i generali Gonzaga, nel cimitero del Verano in Roma.

« La spesa si presume possa ammontare complessivamente a lire dieci milioni, di cui lire sette milioni circa per la tomba del maresciallo Caviglia e lire tre milioni circa per quella dei generali Gonzaga.

« Poichè è necessaria la autorizzazione e lo stanziamento nello stato di previsione dei lavori pubblici della predetta somma, è stato all'uopo predisposto l'unito disegno di legge.

« Ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione alla detta spesa si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli numeri 156 e 294 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1950-1951, ciascuno per lire cinque milioni ».

FERRARI. A nome anche dei colleghi comunisti, dichiaro che ci asterremo dalla votazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Io credo che tutti possiamo trovarci concordi nell'approvazione di questo stanziamento fatto per onorare degnamente la memoria di uomini che hanno servito il nostro Paese nella guerra per la liberazione della nostra Patria. Sono uomini che sono stati superiori ai partiti, soldati che hanno servito il loro Paese e che lo hanno portato alla vittoria.

TOMMASINI. Faccio notare all'onorevole Ferrari che non si tratta nemmeno di una spesa nuova, perchè vengono correlativamente ridotti gli stanziamenti dei capitoli 156 e 294 del bilancio.

Ma, poichè i colleghi dell'opposizione si astengono in realtà per ragioni di principio, io, qui, nella mia qualità di ex combattente della guerra 1915-18; sento il dovere di votare per l'approvazione del disegno di legge, così come è, perchè chi ha fatto la guerra del 1915-18 ben ricorda l'eroismo del maresciallo Caviglia che comandò un'armata nel 1918, nel momento della riscossa, e ben ricorda il generale Gonzaga che portò le sue truppe sul Vodice con la musica in testa. Per queste ragioni rivendico a me — e credo di essere seguito in questo da molti altri colleghi — l'onore di chiedere un voto favorevole ed immediato su questo disegno di legge. E, se non basteranno i dieci milioni che sono stati stanziati — ma naturalmente, io mi auguro che bastino — anche se non basteranno, si stanzieranno ulteriormente le somme ancora necessarie. Questo disegno di legge non deve, non può subire rinvii.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora alla discussione e votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire dieci milioni occorrente per la costruzione di sepolcri per il maresciallo d'Italia Enrico Caviglia in Finale Ligure, e per i generali Maurizio e Ferrante Gonzaga del Vodice, nel cimitero del Verano in Roma.

(È approvato).

#### Art. 2.

La somma suddetta sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51.

(È approvato).

#### Art. 3.

Alla spesa di cui al precedente articolo 1 si farà fronte mediante riduzione, ciascuno per lire cinque milioni, degli stanziamenti dei capitoli n. 156 e n. 294, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51.

(È approvato).

## Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Modificazioni alla legge 24 giugno 1929, n. 1137** » (N. 1406) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 24 giugno 1929, n. 1137 ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

*Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, è modificato come segue:

« Negli atti di concessione può disporsi che la spesa a carico dello Stato sia corrisposta in unica soluzione al momento della liquidazione dei lavori, oppure ripartita in non più di trenta rate annuali costanti, comprensive di capitale e interesse ».

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Romano Domenico.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. La legge 24 giugno 1929, n. 1137, reca disposizioni sulle concessioni di opere pubbliche. Al secondo comma dell'articolo 1, la legge stabilisce che « la spesa a carico dello Stato sarà ripartita in non più di trenta rate annuali costanti comprensive di capitale e di interesse ». L'articolo 3, secondo comma, della stessa legge, stabilisce invece che « rimangono invariate le altre disposizioni di leggi vigenti per la concessione delle varie categorie di opere ». Ora queste leggi vigenti per

le varie categorie di opere si riferiscono alle opere di bonifica e alle opere idrauliche di seconda e terza categoria per le quali l'Amministrazione è autorizzata, sia per il testo unico delle leggi sulla bonifica del 30 dicembre 1923 n. 3256, sia per il regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 191, a pagare in unica soluzione al collaudo i lavori, che venivano eseguiti. Questa procedura ha avuto piena esecuzione per oltre venti anni dal 1929 al 1950. Sopravvenuta la legge 12 luglio 1949, n. 460 (la legge Tupini che riguardava le opere a pagamento differito) la Corte dei conti ha sollevato obiezioni in quanto non ha ritenuto che la legge sulle concessioni del 1929 debba essere interpretata nel senso di escludere la possibilità che il pagamento della spesa a carico dello Stato possa essere disposto in unica soluzione. E la Corte dei conti, in queste sue osservazioni, si basa sull'articolo 3 della legge del 12 luglio 1949 che stabilisce le categorie di opere che possono essere eseguite a spese o con sussidio dello Stato per una spesa di tre miliardi e ottocento milioni (edilizia statale, opere marittime, opere idrauliche, ecc., cioè opere distrutte dalla guerra). L'Amministrazione ha cercato di resistere a questo rilievo della Corte dei conti portando degli argomenti validi. Uno di questi argomenti è che il pagamento a rate porta un onere gravissimo per lo Stato perchè le opere che vengono effettuate con pagamento in trenta annualità al saggio del cinque per cento vengono a costare in definitiva circa il doppio di quelle effettuate con pagamento in unica soluzione all'atto della liquidazione. Si deve poi aggiungere che la gestione dei lavori da effettuarsi con pagamento in annualità resta necessariamente incardinata nell'Amministrazione centrale senza che possa venir operato il decentramento amministrativo negli organi periferici, cioè nei provveditorati regionali alle opere pubbliche. Ed è per questo che il Ministro dei lavori pubblici ebbe a presentare un disegno di legge in un articolo unico che suonava così:

« Negli atti di concessione di opere idrauliche può essere stabilito di corrispondere la quota di spesa a carico dello Stato, anzichè in annualità comprensive di capitale e di interesse, in unica soluzione, all'atto della liquidazione dei lavori ».

La Camera dei deputati ha modificato però questo articolo secondo quest'altra formulazione:

« Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, è modificato come segue:

” Negli atti di concessione può disporsi che la spesa a carico dello Stato, sia corrisposta in unica soluzione al momento della liquidazione dei lavori, oppure ripartita in non più di trenta rate annuali costanti, comprensive di capitale e interesse ” ».

In altri termini la nuova legge dà la facoltà di pagare i lavori in un modo o nell'altro. Mi pare che la Commissione non debba essere contraria a questo e quindi in definitiva propongo l'approvazione del testo già approvato dalla Camera dei deputati.

BUIZZA. Se l'Amministrazione ha rilevato che il corrispondere l'importo dei lavori in trenta annualità è un onere troppo gravoso per il bilancio dello Stato, è evidente che sarà sempre scelto il pagamento in unica soluzione.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In sostanza si tratta di questo: la legge 24 giugno 1929, n. 1137, era una legge di carattere generale che creava e regolava l'istituto della concessione, il quale istituto, in fondo, se si intende naturalmente *cum grano salis* quello che dico, è una forma di appalto particolare, per il quale si concede ad un ente la progettazione, la direzione dei lavori e l'esecuzione delle opere e si trasferisce direi in un certo senso a questo ente la gestione delle opere, rimanendo naturalmente in vita un rapporto tra l'Amministrazione concedente e l'ente concessionario, che è un rapporto di appalto, anche questo, direi, sostanzialmente vero e proprio. Questa legge del 1929 effettivamente, nella sua formulazione, dava luogo, poteva dar luogo a dubbi interpretativi circa le modalità di pagamento, che non possono e non debbono avere, a mio avviso, nessun rapporto con la forma di appalto che si adotta. In un qualunque appalto le modalità di pagamento possono essere determinate, fissate, nel modo che si crede migliore. Infatti, in qualunque capitolato di appalto, è scritto che i pagamenti saranno effettuati in rate di tanto, ogni qualvolta i lavori si troveranno in uno stato di avanzamento tale che raggiunga la somma tal'altra, ecc. Senon-

chè, la dizione della legge del 1929 lasciava il dubbio che si potesse ricorrere alla forma di affidamento dei lavori così detta in concessione, solo se il pagamento si facesse in annualità trentennali. Malgrado questo difetto, direi originario, della legge, per venti anni la legge è stata applicata secondo il buon senso e secondo lo spirito vero che animò il legislatore: infatti, per venti anni, specialmente il Ministero dell'agricoltura, che è quello che ha più frequentemente ricorso a questo sistema, ha affidato in concessione lavori ad enti, specialmente a consorzi di bonifica, stabilendo il pagamento del corrispettivo tanto in rate trentennali quanto in unica soluzione, senza che mai, da parte degli organi di controllo, si fosse sollevata alcuna eccezione. È intervenuta, ad un certo momento, la legge del 12 luglio 1949, n. 460, la così detta legge Tupini per le opere a pagamento differito, e tale legge ha richiamato l'attenzione della Corte dei conti, sul difetto della legge precedente. Di qui il rilievo della Corte dei conti.

Basta considerare, per dissipare qualunque dubbio in merito, che la legge n. 460, la legge Tupini, è una legge di carattere finanziario: infatti è intitolata « Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici ad assumere impegni per la somma X », cioè è un impegno che autorizza il Ministero dei lavori pubblici ad eseguire un certo numero di lavori e un certo numero di opere pagando in rate trentennali, e quindi con la facoltà di assumere determinati impegni entro i limiti che il legislatore ha fissato. Quindi nessuna modificazione, nessuna interferenza con la legge che è quella che direi configura e regola l'istituto della concessione. Senonchè, ripeto, questa prima applicazione della legge n. 460 ha sollevato quel dubbio che per venti anni non era stato sollevato, in occasione della registrazione di un decreto riguardante un'opera idraulica. Onorevole Romano, la questione poteva nascere benissimo anche se si fosse trattato di un decreto per l'edilizia statale...

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Non siamo d'accordo su questo.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. ... perchè la legge del 1929 si riferiva a tutte le categorie di opere. Comunque, dato questo incidente, il Ministero dei lavori pubblici predispose quel disegno di legge per il quale si tentava di superare l'inconveniente e

si faceva riferimento alle opere idrauliche particolarmente, senonchè alla Camera dei deputati esaminando il disegno di legge e rilevando che il nocciolo della questione era l'esatta interpretazione o per lo meno l'esigenza di chiarire la portata della legge del 1929, si è ritenuto, a mio avviso esattamente, che fosse più utile ed efficace intitolare questo disegno di legge che oggi è al vostro esame, non più « Autorizzazione a corrispondere, nella concessione di opere idrauliche, la quota di spesa a carico dello Stato in unica soluzione » come era nel testo presentato dal Ministro alla Camera dei deputati, ma « Modificazioni alla legge 24 giugno 1929, n. 1137 ». È stato così modificato quel famoso secondo comma dell'articolo 1 di quella legge che stabiliva che il pagamento delle opere in concessione doveva farsi soltanto in annualità trentennali. La modifica che è stata apportata dalla Camera dei deputati, d'accordo con il Governo, e che è stata già letta dal relatore, è questa :

*Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, è modificato come segue :

« Negli atti di concessione può disporsi che la spesa a carico dello Stato, sia corrisposta in unica soluzione al momento della liquidazione dei lavori, oppure ripartita in non più di trenta rate annuali costanti, comprensive di capitale e interesse ».

In altri termini si dice: voi potete affidare lavori in concessione, e il pagamento di questi lavori potrebbe essere fatto o in unica soluzione, che è la norma generale, o in annualità trentennali. Tutto questo naturalmente non concede alla Amministrazione nessuna facoltà discrezionale, perchè le modalità di pagamento derivano, non da una facoltà discrezionale dell'Amministrazione, ma dal bilancio. Evidentemente, se si debbono eseguire delle opere per le quali in bilancio esiste un capitolo che consente il pagamento in unica soluzione, si possono eseguire queste opere mediante il sistema della concessione e pagando in unica soluzione; se invece si debbono eseguire delle opere (ecco il caso della legge n. 460), per le quali

il bilancio consente soltanto di pagare in annualità trentennali, evidentemente si affidano queste opere ugualmente in concessione, ma con il pagamento delle annualità trentennali. Questo ho voluto dire perchè, alla Camera dei deputati, era sorto qualche dubbio e sembrava a qualcuno che questa disposizione lasciasse completamente libera l'Amministrazione di scegliere tra i due sistemi. Invece il sistema da seguire deriva rigidamente dal bilancio. Detto questo, mi pare di aver chiarito o per lo meno mi lusingo di aver chiarito ai colleghi la questione e li prego di voler approvare il disegno di legge.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Volevo dire, soltanto, a titolo di semplice chiarimento, che a mio avviso, il rilievo della Corte dei conti era esatto.

La Corte dei conti, infatti, ha fatto il suo rilievo dopo la pubblicazione della legge Tupini ed ha trovato che era modificata la procedura relativa alle opere idrauliche, che prima potevano essere pagate in unica soluzione. Per le opere di bonifica oggi la Corte dei conti non può fare osservazioni, perchè vige sempre il Testo unico. Siccome la legge Tupini specificamente parla di opere idrauliche, la Corte dei conti ha giustamente fatto il rilievo di cui si è parlato.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono d'accordo con il relatore, cioè non contesto che la Corte avesse ragione, ma l'unica cosa anormale in tutto questo è che la Corte se ne sia accorta soltanto dopo venti anni. L'argomento delle opere idrauliche non mi pare che sia valido a giustificare per lo meno questo ritardo, perchè, in effetti, se la legge del 1929 stabiliva come eccezione ad una regola che le opere idrauliche potessero essere pagate in unica soluzione, la legge n. 460 stabiliva che le opere idrauliche potessero, non dovessero, essere pagate in annualità, ma in dipendenza di quella legge speciale e di quella speciale autorizzazione di spesa.

CAPPELLINI. Vorrei fare una domanda all'onorevole Sottosegretario, domanda che forse non ha molta relazione con questo disegno di legge. La domanda è questa: ha trovato pratica applicazione la legge sulle opere a pagamento differito? In sede di discussione di quella

---

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 81 · RIUNIONE (21 dicembre 1950)

---

legge si disse che si sarebbero potuti fare molti lavori. Ne ha notizia l'onorevole Sottosegretario?

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La domanda è certamente estranea alla discussione che stiamo facendo. Soltanto, per dovere di cortesia, debbo dire al senatore Cappellini che la legge n. 460 sta trovando applicazione. Debbo aggiungere, per debito di sincerità, che sta trovando applicazione piuttosto faticosamente e difficoltosamente, ma

non per difetto insito nella legge, bensì per sopravvenute modificazioni del mercato che naturalmente rendono più difficile il reperimento del credito.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo unico del disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,30.